



seduta del 29/10/2018
delibera 1404

pag. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 219 LEGISLATURA N. X

PR/CE/SAI Oggetto: Regolamento regionale di competenza della Giunta
0 NC regionale concernente: "Modifica del regolamento
regionale 2 marzo 2017, n. 2 (Disciplina dei
Prot. Segr. distintivi di grado, dei contrassegni di specialità e
1501 delle onorificenze per gli appartenenti alle strutture
di polizia locale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2,
della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1
'Disciplina in materia dell'ordinamento della polizia
locale')"

Lunedì 29 ottobre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|------------------|-----------|
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta regionale, la sostituta, Nadia Giuliani.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Modifica del regolamento regionale 2 marzo 2017, n. 2 (Disciplina dei distintivi di grado, dei contrassegni di specialità e delle onorificenze per gli appartenenti alle strutture di polizia locale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 'Disciplina in materia dell'ordinamento della polizia locale')".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI l'allegata proposta di regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Modifica del regolamento regionale 2 marzo 2017, n. 2 (Disciplina dei distintivi di grado, dei contrassegni di specialità e delle onorificenze per gli appartenenti alle strutture di polizia locale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 'Disciplina in materia dell'ordinamento della polizia locale')" e il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposti dalla PF Produzione legislativa;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Affari istituzionali e integrità, contenente il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

D E L I B E R A

di approvare il regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Modifica del regolamento regionale 2 marzo 2017, n. 2 (Disciplina dei distintivi di grado, dei contrassegni di specialità e delle onorificenze per gli appartenenti alle strutture di polizia locale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 'Disciplina in materia dell'ordinamento della polizia locale')", così come riportato nell'allegato A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale), stabilisce che la Regione disciplina le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di riconoscimento degli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale.

L'articolo 13, comma 2, della medesima legge regionale prevede che la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 6, disciplina con proprio regolamento: a) le caratteristiche delle uniformi in relazione alle diverse circostanze e specialità di impiego, alla cui sostituzione si provvede in maniera graduale sulla base dell'usura; b) gli elementi identificativi degli appartenenti alle strutture di polizia locale; c) i distintivi di grado, attribuiti in relazione al profilo e alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale; d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità e onorificenza, apponibili sull'uniforme; e) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale; f) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori, nonché dei veicoli e dei mezzi operativi in dotazione.

In attuazione di tale articolo di legge regionale è stato emanato il regolamento regionale 2 marzo 2017, n. 2, recante la "Disciplina dei distintivi di grado, dei contrassegni di specialità e delle onorificenze per gli appartenenti alle strutture di polizia locale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale)".

Alcuni comandi di Polizia locale hanno segnalato criticità in relazione all'applicazione dei commi 16 e 19 dell'articolo 3 del r.r. 1/2014, che contiene i criteri per l'attribuzione dei segni distintivi di grado al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale. In particolare, con riferimento al comma 16, è stato rilevato che, nel silenzio della norma, non risulta chiaro se, nel calcolo degli anni di servizio ai fini del passaggio di grado, si debba considerare esclusivamente il periodo di servizio prestato a tempo indeterminato ovvero anche quello prestato a tempo determinato svolto presso qualsiasi comando o servizio di polizia locale, anche di altra Regione; mentre con riferimento al comma 19 è stata fatta rilevare l'opportunità di rimettere agli enti di appartenenza, piuttosto che alla Scuola di regionale di formazione della pubblica amministrazione come attualmente previsto dalla norma, la valutazione dei diplomi di laurea, master di primo o secondo livello, dottorati di ricerca o titoli equipollenti, il cui conseguimento dà diritto a un'anticipazione del periodo di tempo utile al passaggio al segno distintivo di grado superiore fino a un massimo di un anno, purché essi siano di specifica attinenza con l'attività di polizia locale.

Di qui la necessità di modificare l'articolo 3 del r.r. 1/2014 e in particolare: il comma 19, nel senso sopra richiamato; il comma 16, in modo da rendere incontrovertibile che, ai fini del passaggio di grado, è valutabile anche l'esperienza maturata in base agli anni di servizio prestato nei corpi e servizi di polizia locale, anche a tempo determinato e in modo non continuativo, su tutto il territorio nazionale. Nel contempo, con la sostituzione del comma 16, viene chiarito che al



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

personale a tempo determinato può essere attribuito solo il grado di agente e non è consentita alcun'altra progressione nel grado.

Il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2014, nella seduta del 24 maggio 2018, ha espresso parere favorevole alle suddette modificazioni dell'articolo 3 del r.r. 2/2017.

Sulla bozza di regolamento si è tenuta, in data 31 luglio 2018, la conferenza dei servizi prevista dall'articolo 20 del regolamento interno della Giunta regionale. Il verbale della conferenza è trasmesso unitamente alla proposta, senza farne parte integrante, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20.

Sul testo si è espresso il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) con il parere favorevole n. 56 in data 12 ottobre 2018.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

Il Dirigente della PF
Produzione legislativa
(Antonella Nobili)

PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E
INTEGRITA'

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

In relazione alla presente deliberazione dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente del Servizio
(Deborah Giraldi)

La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: “Modifica del regolamento regionale 2 marzo 2017, n. 2 (Disciplina dei distintivi di grado, dei contrassegni di specialità e delle onorificenze per gli appartenenti alle strutture di polizia locale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 ‘Disciplina in materia dell’ordinamento della polizia locale’)”.

Art. 1

(Modifica dell’art. 3)

1. Il comma 16 dell’articolo 3 del regolamento regionale 2 marzo 2017, n. 2 (Disciplina dei distintivi di grado, dei contrassegni di specialità e delle onorificenze per gli appartenenti alle strutture di polizia locale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2014, n. 1 ‘Disciplina in materia dell’ordinamento della polizia locale’), è sostituito dal seguente:

“16. Ai fini del passaggio di grado del personale a tempo indeterminato si considerano gli anni di servizio, anche non continuativo, effettivamente prestato anche a tempo determinato nei corpi e servizi di polizia locale su tutto il territorio nazionale. Al personale a tempo determinato può essere attribuito solo il grado di agente e non è consentito alcun passaggio di grado.”

2. Il comma 19 dell’articolo 3 del r.r. 2/2017 è sostituito dal seguente:

“19. Il conseguimento di diplomi di laurea, master di primo o secondo livello, dottorati di ricerca o titoli equipollenti, purché di specifica attinenza con l’attività di polizia locale a seguito di apposita valutazione da parte dell’ente di appartenenza, dà diritto a un’anticipazione del periodo di tempo utile al passaggio al segno distintivo di grado superiore fino a un massimo di un anno. Per la laurea triennale, l’ente può applicare l’anticipazione fino a un massimo di quattro mesi, per la laurea superiore alla triennale fino ad un massimo di otto mesi. Per i master di primo e secondo livello, l’ente può applicare l’anticipazione di tre mesi per ciascun master fino a un massimo di un anno complessivo, applicabile una sola volta nella progressione nell’ente. In ogni caso il massimo complessivo non può superare un anno.”